



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Provincia di Lecce

Servizio tutela ambientale e transizione ecologica

ambiente@cert.provincia.le.it

e p.c. **Comune di Taviano**

suap.comune.taviano@pec.rupar.puglia.it

Arpa Puglia

Dipartimento Provinciale

dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Dipartimento Agricoltura

Servizio Territoriale LE

upa.lecce@pec.rupar.puglia.it

SABAP Province Brindisi, Lecce e Taranto

sabap-br-le-ta@pec.cultura.gov.it

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Oggetto: BVM Ambiente S.r.l. – Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR)
ai sensi dell'art. 27 bis, relativo ad un progetto di impianto di compostaggio
aerobico da ubicarsi su area in Comune di Taviano.

Conferenza di Servizi del 14.04.2026

Con riferimento alla nota prot. n. 15644 del 20.03.2026, con cui il Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce ha convocato per la suddetta data la Conferenza di Servizi, si rappresenta quanto segue.

(DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)

Con nota prot. n. 034288 del 09.09.2022 la Provincia di Lecce ha avviato il procedimento per il rilascio del PAUR chiedendo di verificare l'adeguatezza della documentazione presentata.

Con nota prot. n. AOO_145/8254 del 05.10.2022 questa Sezione ha richiesto chiarimenti ed integrazioni agli atti.

Con nota prot. n. 4541 del 02.02.2023 la Provincia di Lecce ha convocato la Conferenza di servizi per il 09.03.2023.

Con nota prot. n. AOO_145_2023 del 03.08.2023, questa Sezione ha espresso parere non favorevole alla realizzazione dell'impianto.

Con nota prot. n. 35182/2023 la Provincia di Lecce ha convocato la Conferenza di servizi per il 24.10.2023.

Con nota prot. n. AOO_145_8565 del 24.10.2023, questa Sezione ha confermato il parere reso con la suddetta nota prot. AOO_145_2023 del 03.08.2023.

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 - 70126 Bari, Tel. 080 5403339 - 4331

peo: sezione.paesaggio@regione.puglia.it; g.ferri@regione.puglia.it;

pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

Pagina 1 di 5





Con la succitata nota prot. n. 15644/2026 la Provincia di Lecce ha convocato la Conferenza di servizi per il 14.04.2026.

Tutta la documentazione presente, integrazioni del proponente, contributi enti, verbali CdiS, è pubblicata sul portale istituzionale della Provincia di Lecce all'indirizzo https://www.provincia.le.it/paur_BVM, al quale si rimanda per la consultazione ai fini della completa ricostruzione dell'iter istruttorio.

(VALUTAZIONE)

In riscontro al parere negativo espresso con nota prot. n. 8565/2023, la società ha trasmesso le proprie controdeduzioni con "Nota BVM Paesaggio", pubblicata in data 05.02.2024 nella sezione "Integrazioni documentali" del portale di riferimento.

In sede di valutazione della citata documentazione, la Società ha preliminarmente sviluppato i propri approfondimenti tecnici sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento, basandoli su simulazioni grafiche (**foto-inserimenti**) riprese prevalentemente dai margini della **Strada a valenza Paesaggistica SP 54LE** (Taviano-Alezio), nel tentativo di superare il rilievo circa l'introduzione di opere incongrue al contesto rurale.

Sotto tale profilo si osserva che il proponente proietta nel futuro una definizione progettuale che appare, al contrario, necessaria e imprescindibile già nell'attuale fase istruttorie. Non è infatti possibile valutare l'efficacia di una schermatura basata su quello che la stessa Società definisce un **"mero esercizio fotografico"**, in assenza dell'individuazione puntuale delle essenze specifiche, del loro sesto d'impianto e del **reale potere coprente** stagionale rispetto ai volumi industriali previsti.

In merito alla dichiarata disponibilità a *"recepire qualunque suggerimento dovesse essere fatto a riguardo"*, si rappresenta l'**impossibilità di fornire prescrizioni**. Il dissenso espresso non attiene infatti a carenze mitigative emendabili, ma riguarda la **scelta localizzativa a monte**: l'intervento insiste su una porzione del sistema agricolo ancora integra e riconoscibile. La trasformazione proposta comprometterebbe irreversibilmente la leggibilità dei mosaici agro-ambientali; tale criticità è ancor più rilevante data la prospicienza a una **Strada a valenza paesaggistica**, che il PPTR definisce in generale come luoghi: *"dai quali è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica, che costeggiano o attraversano elementi morfologici caratteristici e dai quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico."* L'inserimento di un'opera industriale determina una **rottura dei valori visivi e morfologici** che nessuna barriera verde può mitigare.

L'analisi delle alternative prodotta dalla Società appare **parziale e non esaustiva**, in quanto disattende la ricognizione, più volte richiesta, di ambiti di territorio già compromessi che abbiano perso i caratteri di naturalità. La definizione del sito come



area *“piuttosto degradata”* **non è condivisibile**: lo stato di **compromissione fitosanitaria** (*Xylella fastidiosa*) non può essere assimilato a una condizione di degrado ambientale o paesaggistico. Il disseccamento non annulla la valenza del sistema agricolo né legittima la perdita di identità di un territorio che conserva la propria struttura morfologica. **L'opera in esame comporta una sottrazione irreversibile di suolo agricolo, pregiudicando la possibilità di ripristinare le alberature compromesse dal batterio e di consentire il recupero delle componenti arboree sotto i profili paesaggistico, ambientale e idrogeologico.** La mancata analisi di siti alternativi realmente degradati conferma che la localizzazione proposta è stata guidata esclusivamente dalla disponibilità dei terreni e non da una reale valutazione di opzioni a minor impatto sul paesaggio rurale, in contrasto con gli obiettivi di qualità del PPTR e del patrimonio identitario regionale.

Riguardo alla viabilità, la proposta di utilizzare la strada comunale, caratterizzata da una **sezione di soli 2,5 metri**, è **incompatibile** con un insediamento industriale. La necessaria trasformazione della carreggiata per il transito di mezzi pesanti non è un adeguamento funzionale, ma una **trasformazione paesaggistica irreversibile** che deve essere valutata contestualmente e non rimandata a successive intese: *“[...] la scrivente Società seguirà qualunque indicazione l'Amministrazione Comunale e gli Uffici preposti decideranno seguire per rendere sicuro l'accesso giornaliero [...]”*.

Infine, emergerebbe l'assenza di una valutazione puntuale sulla fattibilità urbanistica dell'intervento, questione già emersa criticamente nel **verbale della Conferenza di Servizi del 05.11.2024**. In tale sede, a fronte del tentativo della Società di assicurare circa la *“non necessità di espianto degli ulivi”*, il Presidente aveva rilevato l'assenza agli atti di comunicazioni formali in tal senso, avvertendo che ogni variazione progettuale avrebbe richiesto un nuovo esame da parte di tutti gli Enti.

Tale incertezza non è stata risolta neppure successivamente, come confermato dalla **Relazione Istruttoria del 09.06.2025** (Settore Urbanistica e Ambiente - SUE - SUAP del Comune di Taviano) la quale omette ogni valutazione circa l'impossibilità di mutamento della destinazione d'uso per i terreni infetti da *Xylella* (ex L.R. n. 41/2014).

L'incongruenza di tale omissione è confermata dall'esame degli elaborati tecnici: dal raffronto con le planimetrie revisionate depositate dal proponente (*“Tavola_3_rev5”* pubblicata in data 10.09.2024 nella sezione “Integrazioni”), si osserva, invece, che l'area di impianto non ha subito variazioni rispetto alla proposta definitiva (fig.1).

Dalla **“Sovrapposizione GIS”** risulta evidente che il sedime delle opere (capannone, piazzali, viabilità) coincide con la posizione degli alberi censiti: ciò rende **tecnicamente impossibile la conservazione** degli esemplari di olivo. Nelle **particelle 636 e 367**, totalmente interessate dall'intervento, è documentata (*“Relazione Agronomica Descrittiva”* dell'ottobre 2022) rispettivamente: la presenza di **venticinque (25) alberi** (Cellina di Nardò e Ogliarola Leccese) e **sette (7) alberi** (Leccino).




Fig. 1. Tavola_3_rev5. Dalla “Sovrapposizione GIS” è evidente che l’intervento, considerato nella sua interezza, interferisce con le piante con gli ulivi.

All’uopo occorre richiamare la sentenza del **TAR Puglia Sez. II n. 00952/2025** con la quale il Giudice ha definitivamente sancito che la Regione, per ragioni attinenti alla corretta localizzazione degli impianti produttivi: **«ben possono introdursi vincoli urbanistici [...] per i suoli colpiti da xylella oggetto di espianto è vietata, per sette anni, la modifica della destinazione d’uso»**.

(CONCLUSIONE)

Poiché l'esame della documentazione integrativa non ha apportato nuovi elementi utili a modificare la valutazione espressa, **si confermano i precedenti pareri negativi** (note prot. nn. 2023/2023 e 8565/2023), in quanto l'intervento determina una rottura irreversibile dei valori morfologici e dei mosaici agro-ambientali tutelati dal PPTR, aggravata dalla prospicienza alla **Strada a valenza paesaggistica SP 54LE** e dall'assenza di analisi su siti realmente degradati. Le carenze localizzative e infrastrutturali si uniscono all'inammissibilità giuridica della variante urbanistica per il vincolo settennale di destinazione agricola post-Xylella (**ex L.R. n. 41/2014**); sul punto, la giurisprudenza amministrativa (**TAR Puglia n. 952/2025**) ha chiarito che per i suoli colpiti dal batterio **“è vietata, per sette anni, la modifica della destinazione d’uso”**. Si ribadisce, infine, la



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

cogenza della tutela paesaggistica emergente dalla medesima sentenza, la quale sancisce che ***“le previsioni del PPTR sono cogenti e prevalenti su ogni altra previsione di pianificazione territoriale e urbanistica”***, confermando la natura obbligatoria dei pareri e l’insuperabilità del dissenso espresso.

La Funzionaria EQ

Arch. Giovanna FERRI

Il Dirigente della Sezione

Arch. Vincenzo LASORELLA